

ECOSAVONA Srl

PARTE SPECIALE 6
Reati Ambientali

La presente Parte speciale dedicata ai reati ambientali è suddivisa nelle seguenti sezioni:

1. **Reati presupposto e contesto di riferimento:** contiene la descrizione dei reati presupposto richiamati dall'art. 25 *undecies*, D.lgs. 231/2001 che potrebbero configurarsi nella realtà aziendale.
2. **Aree sensibili:** in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale. Si tratta dunque delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti
3. **Principi generali di tutela ambientale:** richiama i principi cui si ispira ECOSAVONA Srl nello svolgimento delle attività in conformità alla normativa ambientale.
4. **Presidi interni:** descrive le responsabilità interne e i presidi adottati per la prevenzione dei reati.
5. **Sistema informativo verso l'OdV;** descrive le modalità di comunicazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie o eccezioni.

1. **Reati presupposto e contesto di riferimento**

Poiché le attività di ECOSAVONA Srl possono coinvolgere vari settori ambientali il giudizio che di seguito si formula in ordine alla configurabilità o meno del reato nell'attività dell'ente, ha considerato le azioni che, con riferimento al d.lgs. 152/2006, potrebbero condurre a concretare le ipotesi prefigurate dai reati presupposto previsti dall'art. 25 *undecies*, D.lgs.231/2001, azioni apprese in base agli elementi documentali presenti nelle autorizzazioni agli impianti e nella documentazione a supporto del Sistema digestione.

Esame dei reati ambientali in relazione all'attività dell'ente Parte prima: quadro generale

Acque	
Reato	Configurabilità nell'attività
1) Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando tali condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 parte III, d. lgs. 152/2006 (art. 137, c. 2)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato è configurabile , sia nella gestione operativa sia in quella post operativa (si rinvia alla parte seconda, 2.1 a), b), c) e d)
2) effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5, parte III, d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente ex articoli 107, comma 1, e 108 (art. 137, comma 3)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.1 a), b), c) e d)
3) superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U., nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III, d.lgs. 152/2006, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni/province autonome o dall'Autorità competente ex art. 107, comma 1 (art. 137, c. 5, primo periodo)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.1 a), b), c) e d)
4) superamento, nei casi che precedono, anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo All. 5 (art. 137, c. 5, secondo periodo)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.1 a), b), c) e d)
5) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.1 a), b), c) e d)
6) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato non è configurabile , nell'attività di ECOSAVONA Srl

Rifiuti	
Reato	Configurabilità nell'attività dell'ente
7) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a e b)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato è configurabile , sia nella gestione operativa sia in quella post operativa (Si rinvia alla parte seconda, 2.2)
8) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.3)
9) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato non è configurabile , nell'attività di ECOSAVONA Srl poiché la Società non gestisce discariche per rifiuti pericolosi
10) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato è configurabile , nell'attività di ECOSAVONA Srl (Si rinvia alla parte seconda, 2.4)
11) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.5)
12) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato non è configurabile , nell'attività di ECOSAVONA Srl
13) predisposizione, nel sistema incentrato sui formulari, di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato è configurabile , nell'attività di ECOSAVONA Srl (si rinvia alla parte seconda, 2.6)
14) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.7)
15) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.8)
16) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.9)
17) trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.10)

MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo)	
18) uso, durante il trasporto di rifiuti soggetto al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.11)
19) trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.12)
20) trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.13)

Bonifiche	
Reato	Configurabilità nell'attività dell'ente
21) omessa bonifica conforme al progetto approvato dall'autorità competente per inquinamento di: suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Omessa comunicazione di cui agli artt. 242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli enti competenti (art. 257, comma 1)	In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato è configurabile , nell'attività di ECOSAVONA Srl (Si rinvia alla parte seconda, 2.14)
22) in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose : omessa bonifica conforme al progetto approvato dall'autorità competente per inquinamento del: suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Omessa comunicazione di cui agli artt. 242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli enti competenti (art. 257, comma 2)	Idem (Si rinvia alla parte seconda, 2.15)

Inquinamento atmosferico	
Reato	Configurabilità nell'attività dell'ente
<p>23) esercizio di uno stabilimento con violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, quando il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma5).</p>	<p>In relazione alla natura dell'attività la commissione di tale reato è configurabile, nell'attività di ECOSAVONA Srl (si rinvia alla parte seconda, 2.17)</p>

2. Aree sensibili

ECOSAVONA Srl svolge principalmente nel sito del Boscaccio, presso il Comune di Vado Ligure, attività di discarica controllata.

Nel corso degli anni la discarica del Boscaccio ha gestito volumetrie sempre crescenti, partendo da un quantitativo minimo di 30.000 t/anno fino a un massimo di circa 210.000 t/anno.

Ecosavona S.r.l. è il principale impianto di smaltimento della Provincia di Savona. Dalla sua originaria connotazione di semplice impianto di abbancamento di rifiuti solidi urbani ha successivamente assunto sempre più il carattere di sito industriale che, oltre a gestire il corretto abbancamento di rifiuti non pericolosi e del loro trattamento preliminare (ove previsto), si occupa anche della gestione del biogas con impianti di estrazione e di combustione (nella prima fase, riconducibile al periodo tra il 1992 e il 1997) e di produzione di energia elettrica tramite un apposito impianto, dal 1997 ad oggi.

I servizi offerti sono sottoposti a rigorose procedure e controlli ai fini di una corretta gestione ambientale.

ECOSAVONA Srl opera nei seguenti siti con i seguenti impianti con le seguenti certificazioni e autorizzazioni ambientali:

L'attività sensibile posta in essere da ECOSAVONA Srl, con riferimento astratto ai reati di cui all'articolo 25-undecies, d.lgs. 231/2001 è data dalla gestione degli adempimenti ambientali in ordine a:

- Scarichi idrici;
- gestione dei rifiuti in discarica e in impianto di recupero/smaltimento;

- sistema informatico per gli adempimenti Sistri;
- bonifiche;
- qualità dell'aria e inquinamento atmosferico.

ECOSAVONA Srl rientra tra i destinatari delle previsioni di cui alla Parte quarta d.lgs. 152/2006 in quanto gestore di rifiuti.

Nel presente documento sono indicate le modalità adottate da ECOSAVONA Srl a tutela dell'ambiente e al fine di attuare il controllo periodico delle fonti di rischio, nonché la gestione dei relativi processi in conformità alle disposizioni della disciplina ambientale vigente e del d.lgs. 231/2001.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001 occorre ricordare che i Sistemi di gestione di cui tutti i siti su evidenziati sono dotati, sono propedeutici alla certificazione ISO 14001 e già

- individuano le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- valutano l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e nel controllo di tali reati;
- individuano le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

2.1.a) Area sensibile:

- gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento

Descrizione attività: monitoraggio della falda e gestione anomalie.

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 1-2-3-4-5

B. Circostanze nelle quali può essere commesso

- In caso di raggiungimento dei livelli di allarme e di legge degli indicatori di contaminazione della falda
- in caso di mancato monitoraggio dei limiti di emissione

Secondo Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37279, lo scarico di acque reflue industriali **sul suolo**, se supera i valori previsti dalla tabella 4, Allegato 5, Parte III, d.lgs. 152/2006 è punito anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose di cui alla tabella 5.

La Corte di Cassazione sottolinea anche la continuità normativa tra l'abrogato articolo 59, comma 5, d.lgs. 152/1999 e il vigente articolo 137, comma 5, d.lgs. 152/2006 nonché la maggiore chiarezza della nuova norma.

La Corte ricorda, inoltre, che la norma punisce gli scarichi in acque superficiali o in fognatura allorché superino i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza, d.lgs. 152/2006 e che allo stesso modo è punito lo scarico di acque reflue in acque superficiali, fognatura o suolo che superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o Autorità di gestione del servizio idrico integrato.

2.1.b) Area sensibile:

- gestione discarica (anche postoperativa)

Descrizione attività: monitoraggio infratelo

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 1-2-3-4-5

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

- In caso di presenza di liquido infratelo sul fondo della discarica a causa di: acque meteoriche dagli strati superficiali di terreno esterni al corpo di discarica; infiltrazioni di percolato dall'interno del corpo di discarica; presenza di condense
- in caso di mancato monitoraggio dei valori limiti di emissione

Secondo Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37279, lo scarico di acque reflue industriali **sul suolo**, se supera i valori previsti dalla tabella 4, Allegato 5, Parte III, d.lgs. 152/2006 è punito anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose di cui alla tabella 5.

La Corte di Cassazione sottolinea anche la continuità normativa tra l'abrogato articolo 59, comma 5, d.lgs. 152/1999 e il vigente articolo 137, comma 5, d.lgs. 152/2006 nonché la maggiore chiarezza della nuovanorma.

La Corte ricorda, inoltre, che la norma punisce gli scarichi in acque superficiali o in fognatura allorché superino i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza, d.lgs. 152/2006 e che allo stesso modo è punito lo scarico di acque reflue in acque superficiali, fognatura o suolo che superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o Autorità di gestione del servizio idrico integrato.

Cass. Pen. Sez. III, 30 maggio 2012, n. 20873 ha stabilito che è **indifferente** quale sia l'operazione o il momento in cui avviene il superamento dei limiti tabellari in relazione ad uno scarico di acque reflue, così come la circostanza che lo scarico sia autorizzato: allorché vi è superamento dei limiti, vi è reato.

Infatti, l'articolo 137, d.lgs. 152/2006 punisce, senza alcuna eccezione, "*chiunque*" nell'effettuare uno scarico, supera i valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006. Addurre quindi a propria discolta il fatto che l'immissione sia stata

occasionale e fortuita non vale ad escludere la sussistenza del reato.

Allo stesso modo, il sistema di scarico e/o di depurazione delle acque di uno stabilimento deve essere considerato **nel suo complesso** e non può parlarsi di attività, quali ad esempio il lavaggio dei filtri, come attività separate che in quanto tali sono "esonerate" dal rispetto dei limiti di legge.

Cass. Pen. Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 8688 ha stabilito che il reato di scarico con superamento dei limiti di accettabilità fissati dalla legge non ha natura permanente, a meno che non si provi *"in concreto"* che trattasi di scarico continuo.

Lo scarico è continuo solo quando *"l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico"*.

Al di fuori di tali ipotesi, due superamenti dei valori limite riscontrati in due distinte occasioni rappresentano due condotte distinte ai fini della sanzione (articolo 137, comma 5, d.lgs. 152/2006). Trattandosi di contravvenzione colposa, inoltre, non può neanche riconoscersi il vincolo della continuazione.

Cass. Pen. Sez. III, 12 marzo 2014, n. 1884 ha ricordato che a seguito della legge 36/2010, lo scarico autorizzato che viola i limiti tabellari per COD (domanda chimica di ossigeno), Ph e solidi sospesi è soggetto alla sola sanzione amministrativa (legge 36/2010)

2.1.c) Area sensibile:

- gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento

Descrizione attività: monitoraggio delle acque di scarico

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 1-2-3-4-5

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

- In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3, allegato 5, parte III, Dlgs 152/2006 da parte degli scarichi, in relazione al loro destino finale
- in caso di mancato monitoraggio di tali valori limiti di emissione

Secondo Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37279, lo scarico di acque reflue industriali **sul suolo**, se supera i valori previsti dalla tabella 4, Allegato 5, Parte III, d.lgs. 152/2006 è punito anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose di cui alla tabella 5.

La Corte di Cassazione sottolinea anche la continuità normativa tra l'abrogato articolo 59, comma 5, d.lgs. 152/1999 e il vigente articolo 137, comma 5, d.lgs. 152/2006 nonché la maggiore chiarezza della nuovanorma.

La Corte ricorda, inoltre, che la norma punisce gli scarichi in acque superficiali o in fognatura allorché superino i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza, d.lgs. 152/2006 e che allo stesso modo è punito lo scarico di acque reflue in acque superficiali, fognatura o suolo che superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o Autorità di gestione del servizio idrico integrato.

Cass. Pen. Sez. III, 30 maggio 2012, n. 20873 ha stabilito che è **indifferente** quale sia l'operazione o il momento in cui avviene il superamento dei limiti tabellari in relazione ad uno scarico di acque reflue, così come la circostanza che lo scarico sia autorizzato: allorché vi è superamento dei limiti, vi è reato.

Infatti, l'articolo 137, d.lgs. 152/2006 punisce, senza alcuna eccezione, "*chiunque*" nell'effettuare uno scarico, supera i valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006. Addurre quindi a propria discolta il fatto che l'immissione sia stata occasionale e fortuita non vale ad escludere la sussistenza del reato.

Allo stesso modo, il sistema di scarico e/o di depurazione delle acque di uno stabilimento deve essere considerato **nel suo complesso** e non può parlarsi di attività, quali ad esempio il lavaggio dei filtri, come attività separate che in quanto tali sono "esonerate" dal rispetto dei limiti di legge.

Cass. Pen. Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 8688 ha stabilito che il reato di scarico con superamento dei limiti di accettabilità fissati dalla legge non ha natura permanente, a meno che non si provi *"in concreto"* che trattasi di scarico continuo.

Lo scarico è continuo solo quando *"l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico"*.

Al di fuori di tali ipotesi, due superamenti dei valori limite riscontrati in due distinte occasioni rappresentano due condotte distinte ai fini della sanzione (articolo 137, comma 5, d.lgs. 152/2006). Trattandosi di contravvenzione colposa, inoltre, non può neanche riconoscersi il vincolo della continuazione.

Cass. Pen. Sez. III, 12 marzo 2014, n. 1884 ha ricordato che a seguito della legge 36/2010, lo scarico autorizzato che viola i limiti tabellari per COD (domanda chimica di ossigeno), Ph e solidi sospesi è soggetto alla sola sanzione amministrativa (legge 36/2010)

In ordine allo scarico,

- Cass. Pen. Sez. III, 29 aprile 2009, n. 17862 ha ricordato che il divieto di scarico sul suolo e nelle acque superficiali **può essere derogato** da parte della PA solo qualora ricorrano le tre condizioni previste dalla norma, ossia il rispetto dei limiti regionali, l'impossibilità tecnica e l'eccessiva onerosità.

La Corte ha affermato che per quanto riguarda l'impossibilità tecnica, essa indica un criterio oggettivo di impossibilità di ricorrere ad altro scarico, mentre l'eccessiva onerosità, secondo alcuni Autori, sarebbe una specificazione della precedente, mentre secondo altri farebbe riferimento all'impossibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili. In ogni caso, la mancanza anche di una sola di tali condizioni determina l'illegittimità dell'autorizzazione eventualmente concessa.

- Cass. Pen, sez. III, 20 novembre 2014, n. 48017 ha stabilito che la natura discontinua e non preventivabile dello scarico giustifica la deroga alla regola secondo la quale il prelievo a fini di controllo deve essere effettuato con una media ponderata nell'arco delle tre ore. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante il motivo di ricorso secondo il quale i residui organici alogenati erano già presenti nell'acqua di falda utilizzata per il lavaggio dei sedimenti di transito e degli automezzi utilizzati per il trasporto degli imballaggi di amianto. Infatti, l'imputato avrebbe dovuto essere a conoscenza della non adeguatezza del proprio sistema di depurazione ed è stato quindi ritenuto colpevole di non aver fatto controllare la composizione delle acque utilizzate per i lavaggi e di aver aggiunto solventi nelle acque utilizzate per tali lavaggi.

2.1.d) Area sensibile:

- gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento

Descrizione attività: monitoraggio delle acque di prima pioggia

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 1-2-3-4-5

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

- In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3, allegato 5, parte III, d.lgs. 152/2006 da parte degli scarichi, in relazione al loro destino finale
- in caso di mancato monitoraggio di tali valori limiti di emissione

<p>2.2. Areasensibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento - trasporto - intermediazione senza detenzione
<p>Descrizione attività: monitoraggio della vigenza delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi</p>
<p>Personale addetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capoimpianto - Responsabile impianto - Operatori
<p>A. Reato ambientale da prevenire Reato n. 7, gestione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a e b)</p> <p>B. Le circostanze nelle quali può essere commesso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato possesso di Aia, di iscrizione nel registro della Provincia per il recupero agevolato, di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208, d.lgs. 152/2006, di iscrizione all'Albo gestori ambientali - Accettazione di rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione/iscrizione all'Albo - Trasporto senza iscrizione all'Albo gestori o con iscrizione scaduta o con iscrizione ove sia carente l'indicazione del Cer o della targa dell'automezzo che espleta il servizio o con iscrizione per categorie e classi non conformi <p>In ordine alla situazione di conferimento nell'impianto di rifiuti diversi da quelli previsti nell'Aia, occorre precisare che la fattispecie non può essere inquadrata nel concetto di modifica sostanziale dell'impianto, poiché, secondo l'art. 5, lett. 1-bis con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.</p> <p>La soluzione della questione deve prendere le mosse dalla valenza di carattere generale</p>

del principio giurisprudenziale secondo cui il reato di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione trova applicazione solo quando il trasgressore si muova nell'ambito della tipologia di rifiuto per la quale aveva ricevuto l'autorizzazione, giacché il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento di rifiuto senza autorizzazione.

Dalla valenza di carattere generale deriva l'applicabilità del principio anche in materia di AIA, con la conseguenza che deve escludersi, nel caso di conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti dalla autorizzazione integrata ambientale, la configurabilità del reato di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione di cui all'art. 29-*quattordices*, c. 2.

Si tratta, allora, di individuare quale sia l'ipotesi di reato applicabile alla fattispecie.

Per gli impianti di gestione dei rifiuti non soggetti ad AIA, il principio di piena equivalenza tra smaltimento di rifiuti senza autorizzazione ed al di fuori dell'autorizzazione, ha portato ad inquadrare la fattispecie ai sensi del comma 3 o del comma 1 dell'art. 256, d.lgs. 152/2006, a seconda che sia configurabile una vera e propria discarica, ovvero un mero smaltimento.

In applicazione di tale schema per gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti ad AIA, deve affermarsi che, quando lo smaltimento di un rifiuto non previsto dall'autorizzazione integrata ambientale avvenga con modalità tali da costituire una vera e propria discarica, tale attività deve ritenersi svolta in assenza di AIA ed è configurabile il reato di cui al comma 1 dell'art. 29-*quattordices*.

Quando, invece, il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti dalla autorizzazione non sia svolto con modalità tali da consentire a qualifica dell'attività come esercizio di discarica, si è, comunque, in presenza di uno smaltimento non autorizzato.

Tale ipotesi, però, non è prevista da alcuna delle fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 29-*quattordices*.

Ed infatti, non può farsi ricorso, per le ragioni illustrate, al reato di violazione delle prescrizioni dell'AIA (comma 2); neppure è configurabile il reato di cui al comma 1, poiché esso fa riferimento alla mancanza di autorizzazione per l'esercizio di una determinata attività, nel suo complesso considerata, ma non per una singola fase, quale è lo smaltimento in un impianto autorizzato di uno specifico rifiuto non previsto dall'autorizzazione.

Deve, quindi, ritenersi configurabile il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs.152/2006

Va, in primo luogo, osservato che l'autonomia di tale fattispecie rispetto a quella di esercizio dell'impianto senza autorizzazione è già stata affermata con riferimento all'attività di discarica (Cass. pen. Sez. III, n. 12349/2005) ed è, quindi, estensibile agli altri impianti di gestione dei rifiuti soggetti ad AIA.

Inoltre non rileva la circostanza che l'art. 256, comma 1, si faccia riferimento alla mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 208, d.lgs. 152/2006 e che rispetto ad essa l'AIA abbia natura sostitutiva (art. 29-*quater*, comma 11). Tale natura, infatti, attiene, all'aspetto procedimentale, mentre ai fini penali occorre fare riferimento alla condotta vietata, consistente nello smaltimento senza autorizzazione (cfr. P. Fimiani in *"Rifiuti – Bollettino di informazione normativa"* ottobre 2013).

L'iscrizione all'Albo gestori deve precedere la realizzazione del servizio; infatti, l'iscrizione, successiva alla commissione del reato, non esclude la confisca del mezzo precedentemente sottoposto a sequestro preventivo. Corte di Cassazione 14 ottobre 2013, n. 42140 (conf. 10710/2009), ha stabilito la legittimità della condanna per trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, d.lgs. 152/2006), sottolineando come l'iscrizione "postuma" all'Albo gestori ambientali *"conferma, anzi, che al momento della*

commissione del fatto la società non era dotata di idoneo titolo abilitativo". A nulla rileva l'astratta idoneità dell'impresa a trasportare rifiuti

2.3. Area sensibile:

- gestione della discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento

Descrizione attività: deposito rifiuti in aree non autorizzate allo stoccaggio

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 8. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata per rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

- Assenza autorizzazione (scaduta senza richiesta di rinnovo, revocata, non richiesta)
- Deposito di rifiuti in aree non autorizzate allo stoccaggio
- Deposito in aree autorizzate allo stoccaggio ma di rifiuti diversi da quelli presenti in autorizzazione

Il reato di discarica non autorizzata o abusiva (articolo 2, comma 3, d.lgs. 152/2006) ricorre nel caso di abbandono reiterato di rifiuti, anche quando il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, poiché l'“*elemento costitutivo della fattispecie*” non è la durata del deposito (Corte di Cassazione 11 luglio 2014, n. 30583 conf. 9849/2009).

2.4. Areasensibile:

- gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento
- trasporto
- intermediazione senza detenzione

Descrizione attività: monitoraggio della corrispondenza dell'attività ai contenuti delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Tecnico commerciale
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 10. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma4)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

- Gestione della discarica in modo difforme rispetto a quanto prescritto dai titoli autorizzatori
- attività di intermediazione senza detenzione condotta in modo difforme rispetto a quanto previsto nel certificato di iscrizione all'Albo gestori ambientali
- trasporto condotto in modo difforme rispetto a quanto indicato nel certificato di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
- intermediazione senza detenzione condotta in modo difforme rispetto a quanto indicato nel certificato di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Secondo Corte di Cassazione 9 gennaio 2013, n. 1150, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione con integrazione tipologica dei rifiuti trattati, che rappresenta una modifica sostanziale, può essere rifiutata dall'Albo gestori nel caso di violazioni della normativa. □ La comunicazione di integrazione tipologica dei rifiuti trattati implica infatti per la Suprema Corte una modifica sostanziale delle operazioni di gestione, in conseguenza della quale la Sezione regionale dell'Albo è investita del potere di rifiutare il rinnovo alla luce di un riesame globale dell'attività.

Secondo Corte di Cassazione 21 maggio 2008, n. 20277 l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti concessa dall'autorità competente configura un reato il cui contenuto concreto varia al variare del contenuto delle prescrizioni imposte.

La norma incriminatrice configura un reato di pericolo a natura permanente che perdura fintantoché tali prescrizioni restano inosservate e l'osservanza delle stesse deve essere "*precisa*" (fattispecie: l'imputato utilizzava altre forme di umidificazione, non conformi alle prescrizioni).

2.5 Areasensibile:

- depositi a vario titolo realizzati in impianto
- trasporto

Descrizione attività:

- realizzazione di depositi in modo e luogo difforme rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione
- miscelazione in violazione del divieto di cui all'articolo 187, d.lgs. 152/2006

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 11. miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Errata valutazione da parte del Capo impianto del programma di smaltimento / recupero Raccolta e trasporto e accettazione di rifiuti difformi da quelli convenuti in sede contrattuale

Secondo Corte di Cassazione 8 maggio 2009, n. 19333, è reato accatastare rifiuti per i quali si possiede l'autorizzazione insieme (o vicino) ad altri per i quali, invece, non si è in possesso di autorizzazione; tale mescolanza, volontaria o involontaria, è vietata dall'articolo 187, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.□

2.6 Area sensibile:

- trasporto effettuato da terzi dei rifiuti anche prodotti da ECOSAVONASrl

Descrizione attività: consegna ad un trasportatore autorizzato dei rifiuti prodotti da ECOSAVONASrl assistiti da un certificato di analisi falso; fornitura di un certificato di analisi falso ad un cliente al quale viene erogato il servizio di gestione dei rifiuti

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 13. predisposizione, nel sistema incentrato sui formulari, di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Nella scelta del laboratorio, nella verifica del certificato analitico e nella omessa/incompleta qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:

- predisporre il carico di rifiuti prodotti da parte di ECOSAVONA Srl per essere consegnati al trasportatore
- erogare ad un cliente il servizio di trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti

Sul punto occorre tenere presente, da un lato, che è nella responsabilità del produttore caratterizzare i rifiuti e riportarne la qualifica nel formulario (o nella scheda Sistri) e, dall'altro, che il trasportatore è tenuto a controfirmare tali documenti. Pertanto, deve affermarsi che il trasportatore non può dirsi estraneo al controllo sulla regolarità del trasporto, ma tale controllo non può ritenersi esteso a riscontri analitici ed a campione sui rifiuti, così come è previsto per il titolare dell'impianto, considerata la diversa funzione del trasportatore. Sicché, una sua responsabilità concorrente, a parte i casi di dolo emergenti da particolari elementi investigativi, è configurabile solo nell'ipotesi di erronea qualificazione del rifiuto riconoscibile sulla base di elementi esteriori e documentali, gli unici che la regolarità del trasporto di cui è garante gli impone di verificare. Tale principio, già affermato dalla circolare MinAmbiente 18 giugno 2003, n. 3934, è

enunciato espressamente dall'articolo 193, comma 3, d.lgs. 152/2006, nella versione introdotta dal d.lgs. 205/2010 (ex Articolo 11, comma 3-bis, legge 125/2013 non ancora in vigore), secondo cui *"il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*.

Secondo Corte di Cassazione 24 febbraio 2004, n. 7746 *“la responsabilità dei detentori o dei produttori dei rifiuti non è esclusa laddove questi si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici che abbiano determinato una compartecipazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti”* (conf.23971/2011)

2.7 Area sensibile:

- spedizione verso l'estero dei rifiuti prodotti da ECOSAVONASrl

Descrizione attività: consegna dei rifiuti anche prodotti da ECOSAVONASrl ad un trasportatore autorizzato per essere destinati all'estero

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 14. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Affidamento dei rifiuti prodotti da ECOSAVONASrl a trasportatori per la spedizione verso l'estero.

C. Attività da porre in essere

Occorre verificare il regime autorizzatorio del trasportatore, il paese di destinazione, la lista all'interno della quale figura lo specifico rifiuto e il codice doganale; la richiesta di eventuali licenze da parte del paese di destino (es. Cina licenza AQSIQ) nonché controllare con l'Autorità di spedizione italiana (regione o provincia) i documenti che questa richiede oltre a quelli già previsti dal Regolamento UE 1013/2006

Secondo Corte di Cassazione 16 settembre 2014, n. 37847 il deposito della merce nel luogo ove la spedizione deve avere inizio è già una condotta che integra il reato di cui all'articolo 259 del d.lgs. 152/2006, tanto più se preceduta dalla redazione della relativa dichiarazione doganale.

Nell'attività di spedizione rientrano tutte le operazioni accessorie che rendono giuridicamente e materialmente possibile il trasporto del bene,

Secondo Corte di Cassazione 13 marzo 2013, n. 11837 non è sufficiente che il destinatario dei rifiuti sia in regola con le autorizzazioni, occorre altresì che il produttore sia in possesso dell'apposita licenza prevista nel Paese di destinazione. Diversamente, scatta il reato di traffico illecito di cui all'articolo 259, d.lgs. 152/2006 (fattispecie: mancanza della licenza AQSIQ per esportazioni verso la Cina).

Secondo Corte di Cassazione 13 febbraio 2009, n. 6227 le irregolarità riscontrate nella documentazione che accompagna le spedizioni transfrontaliere di rifiuti integrano gli estremi del reato di traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 259, d.lgs. 152/2006.

□Le difformità dei daticontenuti in tale documentazione non costituiscono un mero

errore di indicazione dei dati ravvisabile nel disposto dell'articolo 258 "Codice ambientale" bensì una violazione delle norme comunitarie in materia di procedure di esportazione dei rifiuti

2.8 Areasensibile:

- gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento
- trasporto
- intermediazione senzadetenzione

Descrizione attività:

- conferimento dei rifiuti nella discarica e nell'impianto di recupero/smaltimento di ECOSAVONASrl
- Trasporto di rifiuti prodotti daterzi
- Intermediazione senza detenzione dei rifiuti prodotti da terzi
- Conferimento a terzi dei rifiuti prodotti da ECOSAVONASrl

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabileimpianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 15. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Durante: la gestione della discarica (operativa e post-operativa); la gestione degli impianti di recupero/smaltimento; l'effettuazione del trasporto; la conduzione dell'intermediazione senza detenzione

Oltre a quanto indicato più sopra, per quel che riguarda il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, vista l'organizzazione di mezzi e le attività continuative richieste per il perseguimento dell'obiettivo illecito, si ritiene opportuno richiamare l'art. 24 ter, D.lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata" e al riguardo sottolineare che l'associazioneperdelinqueredicuiall'art.416c.p.,icuelementicostitutiviticisi

fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Esclusa la possibilità di immaginare nel caso della ECOSAVONASrl, e più in generale di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.

In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* da parte dell'impresa, in quanto come detto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per finicriminali.

Le uniche misure preventive immaginabili sono allora legate in primo luogo alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita da ECOSAVONASrl, ribadendo a chiunque operi al suo interno che

- Il perseguimento di vantaggi per la società ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate è deontologicamente contrario allo spirito della libertà di impresa e come tale non è mai consentito;

- La società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della società stessa.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda il rischio che siano commesse le fattispecie di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico mafioso. Rispetto alla prima, va infatti osservato come il metodo mafioso che deve contraddistinguere l'associazione di quel tipo, consistente nell'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, risulti ancora una volta del tutto antitetico alle finalità di ECOSAVONASrl e di ogni impresa lecita; rispetto alla seconda è necessario che il soggetto attivo sia interno all'associazione criminale.

Tuttavia al fine di scongiurare il pur remotissimo rischio che, per la devianza di singoli soggetti operanti all'interno dell'azienda, si possano in qualche modo agevolare dall'esterno, mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza per esigerne il rispetto.

In ordine alla condotta di "*gestione abusiva*", la giurisprudenza ha precisato che l'espressione "*riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui ... all'art.183,*

lett. d), del D.lgs. n. 152/06, né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni" (cfr. Cass. Sez. III pen. 4 maggio 2006, n. 28685).

Pertanto, nell'ipotesi di reato rientra non solo la gestione di rifiuti clandestina, ma anche l'attività di gestione abusiva, svolte in violazione delle regole vigenti in materia oppure in assenza delle previste autorizzazioni (cfr. Cass. Sez. III pen., 12 dicembre 2008, n. 46029) oppure in totale violazione delle prescrizioni autorizzatorie (cfr. Cass., Sez. III pen., 20 novembre 2007, n. 358; Corte d'Appello Palermo, Sez. IV pen., 18 marzo 2011, n. 889).

Quanto alla nozione di "ingente quantitativo" di rifiuti si è ritenuto che la stessa vada riferita «al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'illegittimità derivi da mancanza di autorizzazione o da difformità alla stessa» (cfr. Cass. Sez. III pen., 8 gennaio 2008, n.358).

Sotto il profilo soggettivo, poi, il delitto previsto dall'art. 260 richiede, oltre alla volontà di porre in essere le condotte sopra indicate, anche il c.d. *dolo specifico*, ossia la volontà di perseguire uno scopo ulteriore rispetto al semplice compimento dell'attività illecita, che, nel caso di specie, consiste nel conseguimento di un profitto ingiusto.

Al riguardo, si è ritenuto che tale profitto non deve assumere necessariamente natura di ricavo patrimoniale, ben potendo essere integrato da un risparmio di costi aziendali nonché dall'ottenimento di vantaggi anche di natura meramente personale (es. acquisizione di prestigio) (cfr., *ex plurimis*, Corte d'Appello Palermo, n. 889/2011).

Con riferimento alla valutazione della condotta, Cass. Pen. sez. III, 4 novembre 2013, n. 44449 ha ritenuto che il requisito dell'abusività della condotta previsto dall'articolo 260, d.lgs. 152/2006 deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con la reiterazione della condotta di per sé illecita, con il dolo specifico e con l'ingiusto profitto. □ La mancanza delle autorizzazioni non è certo determinante ai fini di individuare il traffico illecito, ben potendo questo sussistere anche in presenza delle autorizzazioni (purché la gestione sia condotta in termini totalmente difformi dai titoli autorizzativi). Il delitto previsto dall'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, ricorda la Corte, non sanziona le condotte illecite "comuni" ma i comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, con una pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, che il Giudice deve valutare in modoglobale.

2.9 Areasensibile:

- gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento
- trasporto
- intermediazione senzadetenzione

Descrizione attività:

- conferimento dei rifiuti nella discarica e nell'impianto di recupero/smaltimento di ECOSAVONASrl
- Trasporto di rifiuti prodotti da terzi
- Intermediazione senza detenzione dei rifiuti prodotti da terzi
- Conferimento a terzi dei rifiuti prodotti da ECOSAVONASrl

Personale addetto

- Capoimpianto
- Responsabileimpianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 16 predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma6)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Nella scelta del laboratorio, nella verifica del certificato analitico e nella omessa/incompleta qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:

- predisporre il carico di rifiuti prodotti da parte di ECOSAVONASrl per essere consegnati al trasportatore
- erogare ad un cliente il servizio di trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti

<p>2.10 Areasensibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento - trasporto - intermediazione senzadetenzione
<p>Descrizione attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto di rifiuti prodotti da terzi - Conferimento a terzi dei rifiuti prodotti da ECOSAVONASrl
<p>Personale addetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capoimpianto - Responsabileimpianto - Operatori
<p>A. Reato ambientale daprevenire</p> <p>Reato n. 17) trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (art. 260-bis, comma 7, secondoperiodo)</p> <p>B. Le circostanze nelle quali può essere commesso</p> <p>Nella stampa della scheda Sistri e nella scelta del laboratorio, nella verifica del certificato analitico, nella omessa/incompleta qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogare ad un cliente il servizio di trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti <p>Sul punto occorre tenere presente, da un lato, che è nella responsabilità del produttore caratterizzare i rifiuti e riportarne la qualifica nel formulario (o nella scheda Sistri) e, dall'altro, che il trasportatore è tenuto a controfirmare tali documenti. Pertanto, deve affermarsi che il trasportatore non può dirsi estraneo al controllo sulla regolarità del trasporto, ma tale controllo non può ritenersi esteso a riscontri analitici ed a campione sui rifiuti, così come è previsto per il titolare dell'impianto, considerata la diversa funzione del trasportatore. Sicché, una sua responsabilità concorrente, a parte i casi di dolo</p>

emergenti da particolari elementi investigativi, è configurabile solo nell'ipotesi di erronea qualificazione del rifiuto riconoscibile sulla base di elementi esteriori e documentali, gli unici che la regolarità del trasporto di cui è garante gli impone di verificare. Tale principio, già affermato dalla circolare MinAmbiente 18 giugno 2003, n. 3934, è enunciato espressamente dall'articolo 193, comma 3, d.lgs. 152/2006, nella versione introdotta dal d.lgs. 205/2010 (ex Articolo 11, comma 3-bis, legge 125/2013 non ancora in vigore), secondo cui *"il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*.

Secondo Corte di Cassazione 24 febbraio 2004, n. 7746 *"la responsabilità dei detentori o dei produttori dei rifiuti non è esclusa laddove questi si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici che abbiano determinato una compartecipazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti"* (conf.23971/2011)

<p>2.11 Areasensibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento - trasporto - intermediazione senzadetenzione
<p>Descrizione attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento dei rifiuti nell’impianto di recupero/smaltimento di ECOSAVONASrl - Trasporto di rifiuti prodotti da terzi - Intermediazione senza detenzione dei rifiuti prodotti da terzi - Conferimento a terzi dei rifiuti prodotti da ECOSAVONASrl
<p>Personale addetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capoimpianto - Responsabile impianto - Operatori
<p>Reato ambientale da prevenire</p> <p>A. Reato n. 18) uso, durante il trasporto di rifiuti soggetto al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo)</p> <p>B. Le circostanze nelle quali può essere commesso</p> <p>Nella stampa della scheda Sistri e nella scelta del laboratorio, nella verifica del certificato analitico, nella omessa/incompleta qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogare ad un cliente il servizio di trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti <p>Sul punto occorre tenere presente, da un lato, che è nella responsabilità del produttore caratterizzare i rifiuti e riportarne la qualifica nel formulario (o nella scheda Sistri) e, dall'altro, che il trasportatore è tenuto a controfirmare tali documenti. Pertanto, deve affermarsi che il trasportatore non può dirsi estraneo al controllo sulla regolarità del trasporto, ma tale controllo non può ritenersi esteso a riscontri analitici ed a campione sui</p>

rifiuti, così come è previsto per il titolare dell'impianto, considerata la diversa funzione del trasportatore. Sicché, una sua responsabilità concorrente, a parte i casi di dolo emergenti da particolari elementi investigativi, è configurabile solo nell'ipotesi di erronea qualificazione del rifiuto riconoscibile sulla base di elementi esteriori e documentali, gli unici che la regolarità del trasporto di cui è garante gli impone di verificare. Tale principio, già affermato dalla circolare MinAmbiente 18 giugno 2003, n. 3934, è enunciato espressamente dall'articolo 193, comma 3, d.lgs. 152/2006, nella versione introdotta dal d.lgs. 205/2010 (ex Articolo 11, comma 3-bis, legge 125/2013 non ancora in vigore), secondo cui *"il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*.

Secondo Corte di Cassazione 24 febbraio 2004, n. 7746 *"la responsabilità dei detentori o dei produttori dei rifiuti non è esclusa laddove questi si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici che abbiano determinato una compartecipazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti"* (conf.23971/2011)

2.12 Area sensibile:

- trasporto rifiuti nonpericolosi

Descrizione attività:

- Trasporto di rifiuti non pericolosi

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 19) trasporto di rifiuti **non pericolosi** con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. (art. 260-bis, comma 8, primo periodo)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Durante l'erogazione ad un cliente del servizio di trasporto dei rifiuti

In ordine all'avverbio "*fraudolentemente*" cfr. Sez. 5, n. 3308 12 aprile 1984 secondo la quale Nel delitto di false comunicazioni sociali, il dolo specifico indicato dalla legge con l'avverbio "*fraudolentemente*" consiste nella volontà di trarre in inganno, e cioè di determinare un errore nei soci o nei terzi sulla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un vantaggio, senza che sia necessaria anche la volontà di recare ad altri un danno.

Pertanto l'alterazione fraudolenta è quella realizzata con inganno, cioè fatta in modo da celare l'operazione posta in essere ed i suoi effetti. Essa mira a far cadere in errore i destinatari dell'informazione e gli organi di controllo.

2.13 Area sensibile:

- trasporto rifiuti pericolosi

Descrizione attività:

- Trasporto di rifiuti pericolosi

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 20) trasporto di rifiuti **pericolosi** con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Durante l'erogazione ad un cliente del servizio di trasporto dei rifiuti

In ordine all'avverbio "*fraudolentemente*" cfr. Sez. 5, n. 3308 12 aprile 1984 secondo la quale Nel delitto di false comunicazioni sociali, il dolo specifico indicato dalla legge con l'avverbio "*fraudolentemente*" consiste nella volontà di trarre in inganno, e cioè di determinare un errore nei soci o nei terzi sulla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un vantaggio, senza che sia necessaria anche la volontà di recare ad altri un danno.

Pertanto l'alterazione fraudolenta è quella realizzata con inganno, cioè fatta in modo da celare l'operazione posta in essere ed i suoi effetti. Essa mira a far cadere in errore i destinatari dell'informazione e gli organi di controllo.

2.14 Areasensibile:

- gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento
- trasporto

Descrizione attività:

- gestione dei rifiuti nella discarica e nell'impianto di recupero/smaltimento di ECOSAVONASrl

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabileimpianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 21) omessa bonifica conforme al progetto approvato dall'autorità competente per inquinamento del: suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
Omessa comunicazione di cui agli artt. 242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli enti competenti (art. 257, comma 1)

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

- In ogni momento della gestione della discarica o del recupero/smaltimento presso i di ECOSAVONA Srl
- In caso di trasporto possono verificarsi sversamenti accidentali di rifiuti e sostanze pericolose sulla sede stradale

Si ricorda che l'art. 192 comma 4, d.lgs. 152/2006 prevede una responsabilità amministrativa della persona giuridica ove l'amministratore o i suoi rappresentanti non

provvedano alla rimozione dei rifiuti giacenti in aree di proprietà della Società o di cui la stessa abbia la giuridica disponibilità e al conseguente ripristino dei luoghi. Si suggerisce pertanto la cautela di provvedere alla immediata rimozione dei rifiuti e di procedere alla segnalazione all'autorità competente della bonifica del sito contaminato (ex art. 242 comma 1, d.lgs. 152/2006).

Cass. Pen. sez. III, 26 febbraio 2013, n. 9214, ha stabilito che il reato di omessa bonifica previsto dall'articolo 257, d.lgs. 152/2006 può configurarsi solo quando il soggetto responsabile dell'inquinamento inizia la bonifica dei luoghi sulla base di un progetto approvato dall'autorità competente.

Pertanto, secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui vi sia stato il superamento delle CSR (e quindi sia necessario bonificare) e sia stato approvato un progetto di bonifica, il reato sussiste e continua a sussistere, trattandosi di reato permanente, fino a quando la bonifica non sia portata a compimento. Se invece il progetto di bonifica non è stato approvato dall'autorità competente, il reato non è configurabile.

In ordine alla comunicazione di cui all'art. 242, d.lgs. 152/2006, Cass. Pen. sez. III, 18 novembre 2010, n. 40856 ha ricordato che tale articolo dispone che *"al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2"*. Pertanto, la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all'operatore per tali evenienze dal citato comma 2 escludono che egli possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati *"sol perché siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al rispetto del precetto normativo."* In questa prospettiva, la Corte ha proseguito asserendo che la comunicazione non costituisce *"un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese."*

Secondo Cass. Pen. sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702, l'articolo 257 d.lgs. 152/2006 punisce l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 242 *"a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione"*

<p>2.15 Areasensibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione discarica (anche post operativa) e impianto recupero/smaltimento - trasporto
<p>Descrizione attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dei rifiuti nella discarica e nell'impianto di recupero/smaltimento di - trasporto eseguito da ECOSAVONA Srl di rifiuti prodotti da terzi
<p>Personale addetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capoimpianto - Responsabileimpianto - Operatori
<p>A. Reato ambientale da prevenire Reato n. 22) in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose: omessa bonifica conforme al progetto approvato dall'autorità competente per inquinamento del: suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Omessa comunicazione di cui agli artt. 242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli enti competenti (art. 257, comma 2)</p> <p>B. Le circostanze nelle quali può essere commesso</p> <ul style="list-style-type: none"> - In ogni momento della gestione della discarica o del recupero/smaltimento - In caso di trasporto possono verificarsi sversamenti accidentali di rifiuti e sostanze pericolose sulla sede stradale <p>Con riguardo al deposito e ricarica di carrelli/muletti alimentati a batteria e trasporto di batterie, sversamento accidentale di acidi nel sistema fognario le procedure indicate si riferiscono esclusivamente al reato di cui all'art. 257 richiamato dal d.lgs. 231/2001; tuttavia si rappresenta che l'art. 192 comma 4, d.lgs. 152/2006 prevede una responsabilità amministrativa della persona giuridica ove l'amministratore o i suoi rappresentanti non</p>

provvedano alla rimozione dei rifiuti giacenti in aree di proprietà della Società o di cui la stessa abbia la giuridica disponibilità e al conseguente ripristino dei luoghi. Si suggerisce pertanto la cautela di provvedere alla immediata rimozione dei rifiuti e, in caso di necessità, alla segnalazione all'autorità competente della bonifica del sito contaminato (ex art. 242 comma 1, d.lgs. 152/2006).

Sui mezzi è opportuno prevedere un piano di manutenzione sui mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento dei carichi, che possano comportare il rischio di sversamento dell'elettrolita contenuto nelle batterie; in caso di sversamento attenersi alle indicazioni di cui al Dm 20/2011. Nel caso in cui i mezzi siano nella disponibilità di terzi, richiedere apposita attestazione circa il rispetto delle medesime precauzioni

In caso di trasporto di batterie (anche divenute rifiuti), richiedere al trasportatore una dichiarazione sulla dotazione della strumentazione tecnica prevista dal Dm 20/2011. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito e di recipienti contenenti acido solforico alle diverse concentrazioni, devono essere dotati di congrua quantità di sostanza assorbente e neutralizzante per l'emergenza originata da eventuali sinistri sul percorso stradale o sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico.

Cass. Pen. sez. III, 26 febbraio 2013, n. 9214, ha stabilito che il reato di omessa bonifica previsto dall'articolo 257, d.lgs. 152/2006 può configurarsi solo quando il soggetto responsabile dell'inquinamento inizia la bonifica dei luoghi sulla base di un progetto approvato dall'autorità competente.

Pertanto, secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui vi sia stato il superamento delle CSR (e quindi sia necessario bonificare) e sia stato approvato un progetto di bonifica, il reato sussiste e continua a sussistere, trattandosi di reato permanente, fino a quando la bonifica non sia portata a compimento. Se invece il progetto di bonifica non è stato approvato dall'autorità competente, il reato non è configurabile.

In ordine alla comunicazione di cui all'art. 242, d.lgs. 152/2006, Cass. Pen. sez. III, 18 novembre 2010, n. 40856 ha ricordato che tale articolo dispone che *"al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2"*. Pertanto, la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all'operatore per tali evenienze dal citato comma 2 escludono che egli possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati *"sol perché siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al rispetto del precetto normativo."* In questa prospettiva, la Corte ha proseguito asserendo che la comunicazione non costituisce *"un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese."*

Secondo Cass. Pen. sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702, l'articolo 257 d.lgs. 152/2006 punisce l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 242 *"a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione"*

2.16 Area sensibile:

- gestione impianto di produzione biogas

Descrizione attività:

- produzione biogas

Personale addetto:

- Capoimpianto
- Responsabile impianto
- Operatori

A. Reato ambientale da prevenire

Reato n. 23) esercizio di uno stabilimento con violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta d.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente (art. 279, comma 2, d.lgs. 152/2006), quando il superamento dei valori limite di emissione determina **anche** il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5).

B. Le circostanze nelle quali può essere commesso

Gestione dell'impianto dedicato alla produzione di biogas per la fase relativa a tale produzione

Secondo Cass. Pen. sez. III, 10 giugno 2014, n. 24334, gli estremi dell'illecito di cui all'articolo 279, comma 2, d.lgs. 152/2006 sono integrati non solo dal superamento dei limiti tabellari delle emissioni, ma anche dalla violazione di prescrizioni imposte dall'Autorità

3. Principi generali di tutela ambientale

Nello svolgimento dell'attività aziendale in tutte le sue sedi, ECOSAVONASrl adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso i seguenti indirizzi e linee di azione:

- rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le proprie attività in materia ambientale;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi;
- monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in applicazione delle procedure e secondo comportamenti coerenti con la Politica Ambientale;
- utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali originati da nuove attività o servizi.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di ECOSAVONASrl nonché da collaboratori esterni, partner e fornitori.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari appena indicati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati ambientali previsti dal d.lgs. 231/2001, articolo 25-*undecies*.

Nello specifico tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo sono, peraltro, tenuti a:

- tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale e l'attività di gestione dei rifiuti;
- osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, poste a presidio del bene "ambiente" e a una corretta gestione dei rifiuti;
- verificare l'affidabilità dei soggetti terzi nei casi in cui

ECOSAVONASrl affidi il servizio di gestione o trasporto dei rifiuti della Società, ponendo particolare attenzione alla stipula di contratti e al puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni ivistabilite;

- gestire ogni informazione, dato e/o documento rilevante ai fini del controllo della tracciabilità dei rifiuti affinché siano veritieri, precisi ed esaurienti;
- effettuare per iscritto eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, relative a eventuali anomalie e/o irregolarità di cui, direttamente o indirettamente, si dovesse

venire a conoscenza in ordine alle tematiche ambientali e, in particolare, alla gestione dei rifiuti aziendali;

- improntare a criteri di correttezza, trasparenza e legalità i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in genere, e con le Autorità competenti in materia di tutela ambientale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Ministero Ambiente, gli Enti Localipreposti).

In particolare ECOSAVONASrl persegue una gestione responsabile delle risorse naturali e l'uso di soluzioni volte a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività. La Società gestisce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e, a tal fine, si impegna all'impiego delle tecnologie più adatte, alla prevenzione dei rischi ambientali, alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti.

La Società gestisce le proprie attività perseguendo la tutela dell'ambiente con il miglioramento continuo delle sue prestazioni.

ECOSAVONASrl si impegna a fornire alle autorità locali e nazionali deputate al controllo e regolazione dei servizi tutte le informazioni richieste.

4. Presidiinterni

Al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001 ECOSAVONASrl si impegna a contribuire fattivamente alla tutela dell'ambiente e, in particolare, a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi, nei punti vendita, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo svolga la propria attività e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;
- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento.

Dagli impegni della Società discendono i seguenti obblighi:

- osservare rigorosamente tutta la normativa ed attenersi alle autorizzazioni previste in materia ambientale;
- identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto controllo e monitorarne l'aggiornamento;
- identificare le prescrizioni legali applicabili curando l'aggiornamento dei processi interessati;
- prevedere flussi di informazione fra le funzioni coinvolte nei processi sensibili in materia ambientale;
- gestire nel rispetto della normativa i rifiuti prodotti dalle proprie attività;
- osservare le regole e le procedure in materia di obblighi di

- comunicazione e di tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare fornitori qualificati ed in possesso dei requisiti normativi nella gestione dei rifiuti;
 - prevedere la formazione di tutte le figure che hanno responsabilità nella gestione dei rifiuti e dei vari aspetti ambientali.

Gli incaricati responsabili delle singole aree o processi aziendali ritenuti a rischio reato presupposto, sono individuati dagli organi responsabili nell'ambito dell'organigramma

aziendale e del mansionario anche affidando con atto scritto l'incarico di attuare le procedure operative.

Ai fini del corretto ed adeguato riparto delle mansioni occorre:

- valutare la specifica professionalità del destinatario dell'incarico, le mansioni e l'area di operatività, in relazione alla potenzialità del rischio;
- compiere un giudizio probabilistico, valutando l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;
- compiere una analisi storico aziendale, verificando se in passato vi è mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere.

La idoneità di tali procedure e l'adeguatezza della distribuzione degli incarichi resta a carico del CdA e dell'OdV.

Al fine di realizzare **punti di controllo** per l'applicazione di quanto espresso nel presente documento, l'OdV effettua sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le singole aree di attività sensibili e le strutture aziendali. In base a tale mappatura, la Direzione ha individuato soggetti interni *Process Owner* ("*Responsabili interni*"), responsabili di ogni singola area di attività sensibile in quanto a rischio di commissione dei reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001. I Process Owner coincidono con i soggetti che hanno ricevuto le deleghe in materia di responsabilità ambientale.

La nomina dei responsabili interni va comunicata all'OdV in via preventiva affinché possa fornire eventuali suggerimenti.

Il Responsabile interno

- è il referente per quella specifica area di attività sensibile che gli è stata affidata;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio di sua competenza;
- deve inviare con cadenza mensile all'OdV l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

La lettera di nomina del Responsabile interno è tenuta a disposizione dell'OdV.

Tutto il personale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, deve attenersi a comportamenti tesi alla salvaguardia dell'ambiente, qualsiasi sia il proprio specifico ambito d'intervento.

Tra le componenti aziendali vengono inclusi anche i soggetti, formalmente estranei e non aventi ruoli amministrativi, dirigenziali o di lavoratori subordinati, che, in veste individuale o societaria, siano effettivamente coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione operativa dell'impianto.

Pertanto nei contratti con tali soggetti sarà previsto che essi:

- dichiarino di aver preso visione e conoscenza del modello organizzativo e dei relativi allegati, incluso il codice etico;
- dichiarino di fare proprie tali previsioni e, per l'effetto, si obbligano a sottoporre la propria organizzazione alle misure previste nel modello e negli allegati per garantirne l'effettiva attuazione, e di consentire il controllo dell'organismo di vigilanza sulla propria attività, uniformandosi alle relative indicazioni, previo contraddittorio;
- si obblighino a partecipare alle attività di formazione ed informazione promosse dall'organismo di vigilanza ed a quelle finalizzate all'aggiornamento periodico del modello;
- siano immediatamente informati delle modifiche ed aggiornamenti del modello organizzativo e dei relativi allegati, incluso il codice etico.

Nei contratti con tali soggetti saranno inserite le seguenti clausole:

1. "L'appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza del modello organizzativo 231 e dei relativi allegati, incluso il codice etico, approvati dalla ECOSAVONASrl in data ...

Dichiara altresì di fare proprie tali previsioni e, per l'effetto, si obbliga a sottoporre la propria organizzazione alle misure previste nel modello e negli allegati per garantirne l'effettiva attuazione, e di consentire il controllo dell'organismo di vigilanza sulla propria attività, uniformandosi alle relative indicazioni, previo contraddittorio.

Si obbliga, altresì, a far partecipare il proprio personale, avente rapporti anche indiretti con l'attività di ECOSAVONASrl, alle attività della stessa di formazione ed informazione promosse dall'organismo di vigilanza ed a quelle finalizzate all'aggiornamento periodico del modello."

2. "Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456

C.c., l'inosservanza delle previsioni del Modello organizzativo 231 adottato da ECOSAVONA

Srl e delle indicazioni impartite dall'organo di vigilanza, quando siano inutilmente decorsi giorni 15 dalla diffida al rispetto di tali previsioni ed indicazioni proveniente dall'organo amministrativo o da soggetto delegato."

I contratti stipulati in precedenza e attualmente in essere sono aggiornati in tal senso.

In ogni caso a tali soggetti sarà data immediata comunicazione dell'approvazione del modello e del contenuto, con invito al rispetto delle relative previsioni ed interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali in essere, il più possibile propedeutica ed utile alla attuazione del modello stesso.

Le procedure illustrate nel paragrafo 2 devono essere **continuamente** controllate ed integrate qualora se ne ravvisi la necessità. Supportano tali attività la previsione di momenti periodici di informazione e formazione

5. Sistema informativo versol'OdV

Il Responsabile interno, con periodicità semestrale, trasmette all'OdV un report contenente:

- ☒ esiti dei controlli svolti ed eventuali eccezioni riscontrate;
- ☒ ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale

L'Organismo di Vigilanza vigila al fine di controllare l'effettivo rispetto della presente sezione speciale e della normativa 231 nel settore ambientale. A tal fine periodicamente esamina le informazioni trasmesse e i flussi informativi provenienti dalla Società al fine di:

- valutare tematiche ambientali o accadimenti che richiedano una particolare attenzione del management nell'affinamento del sistema di gestione e controllo;
- effettuare una pianificazione mirata dei controlli interni eseguiti dal Responsabile interno.

La presente parte speciale si completa recando in allegato:

- Mansionario
- Struttura organizzativa
- Tabella recante l'elenco dei documenti SGA vs. configurabilità del reato
- Documenti Sistema di gestione aziendale, comprensivo dell'MGA +allegati

Tali documenti costituiscono **parte integrante** della presente parte speciale che sarà opportunamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di ECOSAVONASrl e, subito dopo, opportunamente comunicata ai fornitori.